

[REDACTED]

TRIBUNALE DI TIVOLI

Sez. Procedure Concorsuali

RICORSO per il Piano di Ristrutturazione del Debito del Consumatore ex art. 67 e ss del CCII (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche D.Lgs. n. 83 del 17.06.2022 e D.Lgs 136/2024)

La presente proposta viene presentata dal sig. **LEONE Vincenzo** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] assistito, rappresentato e difeso **dall'Avv. Monica Mandico** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Premesso che:

- l'istante è debitore civile in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. a),b),c)e) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII come da correttivo bis D.lgs 83/2022 e correttivo ter 136/2024;
- trovandosi nelle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e Insolvenza relativamente alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, e non ricorrendo cause ostative, in data 11.05.2022 ha depositato, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'OCC dell'ODCEC di TIVOLI (all.15).
- L'OCC DELL'ODCEC DI TIVOLI, designava quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento il dott. [REDACTED]
- Il proponente, per la ricostruzione della situazione economico-finanziaria e per l'elaborazione del ricorso di apertura della liquidazione controllata, è stato assistito oltre che dal Gestore nominato, dallo scrivente avvocato e advisor Avv. Monica Mandico che ha sottoposto la stessa per quanto di competenza al Gestore-OCC dell'ODCEC di Tivoli.
- È stata raccolta tutta la documentazione prevista, sono state elaborate le passività e le attività del debitore.
- L' OCC nella persona del gestore ha dato notizia della sua nomina all'Agente della Riscossione ed agli uffici fiscali competenti, considerato la residenza / domicilio fiscale del debitore.

Premesso ancora che

a seguito dell'incontro intercorso con il nominato Gestore della crisi, il ricorrente ha maturato la convinzione che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dal Codice della Crisi e dell'insolvenza è quella della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67 e ss., D.Lgs.14/2019, considerata la natura dei debiti contratti come più innanzi meglio precisato e solo in via gradata e/o in alternativa, si chiede la conversione con l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio ex art 278 e seguenti del CCII.

Tanto premesso, in conformità al combinato disposto degli articoli 2 - 67/68 D.Lgs.14/2019, il ricorrente

Deposita e Allega

- ❖ l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con annesso l'elenco del domicilio digitale dei creditori (art.67, comma 2, lett.a);
- ❖ la relazione aggiornata sulla consistenza e la composizione del suo patrimonio (art.67, comma 2, lett.b);
- ❖ l'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art.67, comma 2, lett.c);
- ❖ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art.67, comma 2, lett. d).
- ❖ l'elenco degli stipendi, pensioni, salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art.67, comma 2, lett.e);



- ✓ visure presso le banche dati (CR; CRIF; CTC);
- ✓ richieste di precisazione del credito,
- ✓ estratti conto;
- ✓ visure catastali;
- ✓ visura protesti.

-La presente domanda viene depositata contestualmente alla relazione dell'OCC e a sua cura, ai sensi dell'art.68, comma 1, D.Lgs.19/2014, comprendente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura.

-Il ricorrente, inoltre, dichiara di aver sottoscritto in calce la presente proposta, dopo accurata lettura, conferma del suo contenuto e visione dei documenti depositati e si impegna, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio dell'Ill.mo Tribunale adito meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

-Sussistendo, quindi, le condizioni tutte previste dalla legge il sig. Leone Vincenzo, *ut supra* rappresentato e difeso e con l'assistenza e per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi nominato, deposita nella cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale, il presente ricorso per la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt.67 e ss. D.Lgs.14/2019 come da correttivo bis e ter, supportato dalla documentazione di legge.

-Il Piano non richiede l'approvazione dei creditori, ma una valutazione di fattibilità da parte del Giudice, supportata da una relazione positiva del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. di riferimento.

Sulla competenza per territorio

Sussiste la competenza del Tribunale di Tivoli ai sensi dell'art 27 comma 2 CCII richiamato dall'art 65 2 comma CCI poiché il ricorrente risiede [redacted] Comune compreso nel Circondario del Tribunale di Tivoli.

Sullo strumento.

Premesso che:

✚ l'istante era ed è un consumatore, che si è indebitato prestando, da giovanissimo, fideiussione/garanzia in favore dei genitori commercianti, e che allo stato, non ha beni immobili e mobili da mettere a disposizione;

✚ il ricorrente non ha commesso atti in frode ai creditori;

✚ ha a disposizione risorse per poter porre in essere un piano di rateizzazione migliore dell'alternativa liquidatoria;

✚ in linea con la direttiva UE 20.06.2019/1023 e considerato che l'istante si trova in uno stato socio-economico di eccesso di debito, egli mira ad ottenere l'esdebitazione (*discharge*) per inesigibilità dello stesso, e di mancanza/impossibilità di acquisizione di attivo sufficiente e capiente a soddisfare totalmente il ceto creditorio;

✚ il debito, di non modesta entità, gli è derivato per *affaectio familiaris*, e quindi in modo passivo e non attivo.

Pertanto, il debitore, sussistendone i requisiti oggettivi e soggettivi, tramite il proprio legale e con la relazione positiva del Gestore, in una logica di *fresh start* e in ogni caso, di tutela del creditore, intende affidarsi al Tribunale e avanzare, con il presente ricorso, proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

1. INDICAZIONE DELLE CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO

1.1 IL FATTO

Il sig. Leone Vincenzo:

- vive, [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]



nella compagine societaria/impresa/ditta, men che meno ha avuto un utile. In definitiva, il ricorrente non ha mai avuto alcun interesse economico nell'attività dei genitori.

Le Banche hanno azionato tutti gli strumenti a propria disposizione per recuperare il credito, vendendo all'asta immobili siti [REDACTED]

Nonostante le Banche abbiano recuperato parte del proprio credito mediante la vendita all'asta dei beni immobili del ricorrente, l'esposizione debitoria attuale del sig. Leone determina uno stato di indebitamento che quest'ultimo non è in grado di soddisfare.

Il sig. Leone non ha fatto mai ricorso abusivo al credito. Le cause dell'odierno sovraindebitamento sono da ricondursi, esclusivamente, ad eventi legati alla attività lavorativa dei genitori. Tale situazione dunque è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del Sig. Leone, e non imputabili alla propria diligenza.

In merito alla situazione debitoria dello stesso, appare doveroso ribadire che l'esposizione riguarda prettamente le fidejussioni sottoscritte nell'interesse delle società, sulle cui solidità, il sig. Leone, e, *in primis*, le Banche erogatrici, confidavano profondamente. Sul punto, una considerazione non può non essere sottaciuta: il ruolo svolto dalle Banche, dal momento che esse hanno concesso i finanziamenti a favore della ditta in parola, facendo affidamento, esse stesse, nella floridità dell'attività e dall'altro, utilizzando un grado di diligenza non sufficiente rispetto a quello che il caso concreto avrebbe richiesto.

La legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si pone l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la c.d. "*seconda chance*", ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale.

Si pone all'attenzione che il sig. Leone risulta molto provato per la situazione debitoria in cui versa, sentendosi impotente e indifeso nel garantire un futuro sereno e migliore alla propria figlia. Non vi è alcun dubbio che nella fattispecie in esame, i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento, violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: il soggetto finanziatore, preliminarmente all'erogazione del credito, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate: infatti la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale.

È innegabile, pertanto, che nel caso *de quo* i creditori abbiano concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento.

Considerato che il sig. Leone è privo di un patrimonio prontamente liquidabile (proprietà immobiliari e di beni mobili), per fronteggiare la complessiva esposizione debitoria, il ricorrente mette a disposizione il proprio stipendio da lavoro dipendente, detratte le spese di sostentamento, atteso che questa rappresenta l'unica fonte di reddito dello stesso.

SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA

PASSIVO

Le obbligazioni a carico del proponente non potranno mai essere adempiute con i propri redditi da lavoro dipendente, appena sufficienti a coprire le esigenze proprie e della di lui famiglia.

Il ricorrente non ha debiti nei confronti di [REDACTED] pubblici, men che meno ha debiti nei confronti di finanziarie per prestiti personali.



somma oggetto del contratto non sia mai stata, nel concreto, posta nella disponibilità del mutuatario, così contravvenendo a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 1813 cc che, come detto, individua nella “consegna” del denaro (o di altre cose fungibili) al mutuatario uno degli indefettibili requisiti del contratto.

15. In quest’ottica – tralasciando qui ogni altra considerazione sulle eccezioni di “forma” sollevate dal Leone circa la validità dell’atto di erogazione e quietanza depositato in copia dalla parte opposta soltanto con le sue note illustrative – proprio quest’atto, per le argomentazioni sopra dette, appare – almeno per quanto è dato desumere dai documenti prodotti – privo di ogni valore sostanziale, essendo provato che l’importo liquidato all’opponente in data 28.5.1996 sia stato versato, sempre in data 28.5.1996, su un conto corrente di un altro soggetto giuridico, a ripianamento di un debito di questi.

L’istanza è dunque fondata e va accolta, con ogni conseguenza di legge anche riguardo alle spese di giudizio sulle quali si provvederà ai sensi dell’art. 624, terzo comma cpc,

P.Q.M.

visti gli articoli 624 e 616 cpc:

1. Accoglie l’istanza di sospensione avanzata da Leone Vincenzo;
2. Per l’effetto, sospende il processo esecutivo mobiliare [redacted];
3. Fissa per l’introduzione della fase di merito davanti a questo stesso Ufficio, che va dichiarato competente, il termine perentorio di giorni 45, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis cpc, o altri se previsti, ridotti della metà;
4. Riserva, come in motivazione, la statuizione sulle spese di giudizio.

Si comunicchi.

Tivoli 16.3.2017
Il Giudice
dott. Marco Piovano

Ebbene, all’esito di tale provvedimento, il presunto creditore non avviava azione di merito, volta ad accertare la legittimità del presunto credito vantato. Pertanto, [redacted] non parrebbe munito di titolo atto a riscuotere le somme richieste al sig. Leone, ciononostante nel presente piano, si indica l’importo dallo stesso comunicato con pec del 06.07.2023 di € 200.842,92 che con comunicazione pervenuta al Gestore, è divenuta pari ad € 296.411,51.

3. [redacted]

In data 28.06.1998 [redacted] [redacted] Si costituivano fideiussori di tutte le obbligazioni assunte dalla detta società, prima i genitori del ricorrente, poi, con dichiarazione del 02.02.1996 sino alla concorrenza di lire 1.130.000.000 il sig. Leone Vincenzo e [redacted] Stante il mancato pagamento da parte della società dei genitori, venivano revocati tutti gli affidamenti a suo tempo consentiti. A parziale rimborso del credito vantato, la Banca provvedeva alla vendita coattiva di diversi certificati di deposito, nonché di una obbligazione di valore nominale, poi otteneva [redacted] Tribunale di Roma emesso anche in danno del sig. Leone Vincenzo per € 136.332,06, già £ 236.975.690, oltre interessi legali dalla domanda (27/12/1996) per € 71.555,27. Nel Decreto venivano altresì liquidate le spese legali in € 1.110,38 per competenze ed onorari, € 77,26 per spese, oltre CPA al 4% € 44,41 e IVA al 22% € 254,05. E così per complessivi € 209.373,43.

Per un Totale di debito pari ad euro 536.178,40

Nella tabella a seguire viene riportata la classificazione dei debiti

Crediti Privilegiati	/
Crediti Chirografi	€ 536.178,40

All’importo debitorio complessivamente dovuto, vanno aggiunte le spese per la procedura da sovraindebitamento.



Il 08.03.2023 il sig. Leone prendeva a noleggio un autoveicolo (all.30) necessario per gli spostamenti casa-lavoro. Con contratto di cessione del credito, il datore di lavoro, [REDACTED] diveniva cessionario di tale contratto. Ciò si rendeva necessario in quanto mutava la mansione lavorativa del ricorrente. Egli infatti, veniva incaricato di adeguarsi ad un Progetto interno aziendale, riguardante i training commerciali ai rivenditori oltre alle assistenze a chiamata presso i clienti: quindi, da allora, l'attività lavorativa del ricorrente, si svolge non solo nel punto vendita ma anche fuori sede, con necessità di spostamento sul territorio.

Per tale ragione, l'azienda dovendo noleggiare un'autovettura al dipendente, è subentrata quale cessionaria, nel contratto di noleggio in essere tra il sig. Leone e [REDACTED] permettendo così l'operatività immediata del [REDACTED] stante la tempistica (di circa tre mesi) necessaria per la consegna di un veicolo in caso di nuovo noleggio. Detta nuova mansione interna non cambia il contratto ma aggiunge benefit in busta paga.

Ne risulta che tale posizione non verrà inserita tra le passività, in quanto il pagamento proviene dal datore di lavoro, come si evince dalla busta paga in atti [REDACTED].

LE SPESE DI PROCEDURA

Vengono di seguito evidenziate le spese di procedura, relative ai compensi spettanti all'OCC, come da preventivo da questi formulato, e a quelli del legale che ha assistito l'istante nel ricorso e alle altre spese funzionali alla presente procedura di sovraindebitamento.

Credito prededucibile di O.C.C.

Vengono appostate in prededuzione, ex art. 6 CCII lett.a) le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate in € 3.981,03 ex art.16 D.M. 202/2014 (cfr.all.16). Avendo il ricorrente corrisposto a favore dell'OCC un acconto di € 1.000,00, residua l'importo di € 2.981,03 che verrà accontato e liquidato al termine dell'esecuzione del piano. Sul punto, si richiama l'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui: *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*, salva la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione.

Credito privilegiato dell'Avv. Monica Mandico

Vengono portate nel passivo della procedura le competenze professionali di spettanza dell'Avv. Monica Mandico quantificate complessivamente in € 3.000,00 comprensivi di spese e oneri e maturate in ragione dell'attività di pre-analisi, *due-diligence*, consulenza ed assistenza svolta, comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti raccolti e offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo sottoscritto (**all.19 convenzione professionale**).

Ai sensi dell'art. 6 lett. b) CCII *“i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati”*, il compenso dell'avvocato/advisor va collocato in prededuzione nei limiti del 75% e, per la restante parte, godrà del privilegio dei professionisti, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.

Pertanto, sul totale di €3.000,00, l'importo di € 2.250,00 andrà in prededuzione ed € 750,00 quale credito privilegiato ex art. 2751-bis n.2 c.c.

Sono da aggiungersi l'imposta di registro decreto e fondo rischi.

SPESE DI PROCEDURA	DESCRIZIONE DEL DEBITO	GRADO	ACCANTONAMENTO	PREDEDUZIONI	PRIVILEGIATO EX ART. 2751bis b.2	TOTALE
OCC e Gestore	Compenso OCC + Gestore della crisi		2.981,03	/	/	



██████████ in seguito alla cessazione della convivenza della relazione *more uxorio*, egli si occupa del mantenimento della figlia.

B) Redditi familiari

Il reddito familiare è rappresentato dalla retribuzione del proponente di circa € **1.860,87** mensili, in virtù del contratto di lavoro a tempo indeterminato, comprensivo di 14esima e *bonus* premio budget raggiunto.

C) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore

Le spese strettamente necessarie al sostentamento del ricorrente ammontano a € **1.640,00** mensili comprensive anche del pagamento del canone di locazione (cfr. estratto conto corrente) della casa popolare in cui vive la madre. La tabella che segue fornisce un dettaglio, senza tener comunque in conto eventuali spese impreviste.

Dettaglio spese	Media mensile
Locazione+Tari+condominio	330,00
Spese alimentari e per la casa (addebito sul conto)	260,00
Fondo pensione (addebito sul conto)	156,00
utenze+spese conto bancario (addebito sul conto)	100,00
Telefonia fissa (internet) e mobile (addebito sul conto)+canone tv	50,00
Mantenimento figlia+spese extra+centr estivo (addebito sul cc)	400,00
Dentista personale e per figlia	150,00
Servizi sanitari soggetti allergici	50,00
Sport personale e sport figlia	64,00
Cura della persona e abbigliamento	80,00
Varie ed eventuali	/
TOTALE SPESE	1.640,00

Le suddette spese appaiono congrue:

- rispetto alla media ISTAT rilevata, considerato che dalla consultazione della banca dati ISTAT risulta che la spesa media mensile familiare per tipologia, nell'ultimo comunicato di novembre 2024, residenti nel sud-Italia composta da una sola persona è di 1.730,23 che aumenta ad € 1.986,38 con la presenza di un anziano (<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=17160#>). Sul punto si precisa che come riportato dal comunicato ISTAT, l'oggetto della rilevazione sono tutte le spese sostenute dalle famiglie residenti per acquistare beni e servizi direttamente destinati al consumo familiare (inclusi gli autoconsumi, il fitto figurativo e i regali): ogni altra spesa effettuata per scopo diverso dal consumo è esclusa (ad esempio il pagamento delle imposte o le spese connesse con l'attività professionale). La rilevazione, condotta in modo continuo con tecnica ██████████, si basa su una classificazione delle voci di spesa armonizzata a livello internazionale (Classification of Individual CONsumption by Purpose – Coicop). L'Indagine sulle spese sostituisce dal 2014 la precedente Indagine sui consumi (condotta dal 1997 al 2013). L'attuale disegno di indagine differisce profondamente dal precedente: in particolare, sono stati ampliati i periodi di riferimento delle spese ed è stata adottata la più recente ECoicop.
- In base alle stime preliminari calcolate nel mese di novembre 2024, in quanto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione su base mensile nulla e aumenta dell'1,4% su base annua, dal +0,9% del mese precedente;
- tenuto conto del criterio per determinare quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia in base al parametro di riferimento fornito dall'art.283, comma 2, D.Lgs.14/2019 e calcolato "in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE



effettuare in riferimento alle specifiche modalità indicate dal ricorrente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

Orbene, il ricorrente avanza la proposta di seguito descritta al fine di definire bonariamente la sua posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive, che comunque non condurrebbero mai alla soddisfazione integrale delle ragioni creditorie, in considerazione dell'attivo, rappresentato dal solo stipendio del ricorrente.

Formulazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

ATTIVO DISPONIBILE PER IL PIANO:

Reddito del debitore	€ 1.860,00
Spese mensili	€ 1.640,00
Residuo	€ 220,00
Importo mensile disponibile per il piano	€ 200,00
Totale (€ 200,00 x 82 rate)	€ 16.252,68+
Importo <i>una tantum</i> da svincolo da polizza vita	€ 6.033,71*
Totale	€ 22.233,71

*L'importo derivante dallo svincolo della polizza vita è di € 6.547,65. Nel piano, è stato considerato un netto di € 6.033,71 in quanto la differenza sarà versata per il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziario.

Il piano proposto si basa:

- sulla mensile retribuzione – pari ad euro 1.860,00 – detratte le spese necessarie alle esigenze vitali del sovraindebitato e della di lui famiglia;
- sull'importo derivante dalla liquidazione della polizza vita d'oro di [REDACTED]

CONTENUTO DEL PIANO

Il ricorrente mette a disposizione della massa creditoria la somma mensile di circa **€200,00** da corrispondersi mediante il piano di pagamenti di seguito esposto, che prevede il versamento di **n. 82 rate (6 anni e 10 mesi)**, da distribuire ai creditori concorsuali secondo le regole della *par condicio creditorum* ed innanzi precisato.

Creditore	Proposta	Debito	Categoria	Svincolo polizza	anno1	anno2	anno3	anno4	anno5	anno6	anno7	Percentuale str totale
[REDACTED]	2.981,03 €	2.981,03 €	Accantonamento	2.981,03 €								100,00% 2.981,03 €
[REDACTED]	2.250,00 €	2.250,00 €	Prededuzione	2.250,00 €								100,00% 2.250,00 €
[REDACTED]	750,00 €	750,00 €	Privilegiato	750,00 €								100,00% 750,00 €
[REDACTED]	932,86 €	30.393,46 €	Chirografo	2,98 €	136,08 €	136,08 €	136,08 €	136,08 €	136,08 €	136,08 €	113,40 €	96,93% 932,86 €
[REDACTED]	9.095,04 €	296.411,51 €	Chirografo	29,12 €	1.326,72 €	1.326,72 €	1.326,72 €	1.326,72 €	1.326,72 €	1.326,72 €	1.105,60 €	96,93% 9.095,04 €
[REDACTED]	6.424,78 €	209.373,43 €	Chirografo	20,58 €	937,20 €	937,20 €	937,20 €	937,20 €	937,20 €	937,20 €	781,00 €	96,93% 6.424,78 €
[REDACTED]	22.433,71 €	542.159,43 €		6.033,71 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.000,00 €	22.433,71 €
Totale chirografi	3,07%											22.433,71 €
OCC+Avv	16.452,68 €	536.178,40 €			2.400,00 €						82 rate	
	5.231,03 €											

Ciò detto si propone il pagamento di € 22.433,71 (comprensivo dei costi di OCC, avvocato/advisor) secondo la graduatoria di legge, e in particolare:

- in accantonamento, il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili dell'OCC che verranno liquidati al termine dell'esecuzione del piano, in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI;
- il pagamento del 75% dei compensi dell'avvocato/advisor a titolo di prededuzione e la restante parte pari al 25% in privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., mediante lo svincolo della polizza vita,
- il pagamento del credito chirografo nella misura del 3,07%, come di seguito specificato:
- la prima rata

[REDACTED]: € 14,32



██████████ €139,68

██████████ € 98,68

- dalla seconda rata del primo anno e sino al sesto, è previsto il pagamento dei creditori chirografi, come di seguito specificato:

██████████ €136,08 annuo – €11,34 mensile per 81 rate

██████████ €1.326,72 annuo - €110,56 mensile per 81 rate

██████████ € 937,20 annuo - €78,10 mensile per 81 rate

un pagamento mensile mediante corresponsione, nei confronti dei creditori chirografi, di una rata di € 200,00 per un totale di 82 rate circa.

Debito complessivo riformulato in proposta:

Totale debito POST PIANO di ristrutturazione	22.433,71
Debito OCC+advisor Post Piano	5.981,03
Debito CHIROGRAFI POST PIANO	16.452,68

La suddetta proposta di piano risulta idonea a garantire con ragionevole contezza, il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore e il proprio nucleo familiare. Si precisa che onde evitare un ulteriore aggravio di spese a carico del debitore, si chiede che il sig. Leone disponga pagamenti mensili ai vari creditori, mediante bonifico bancario, la cui contabile verrà trasmessa mensilmente al Gestore, che, in tal modo, avrà contezza della regolarità e puntualità dei pagamenti.

ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E SOLVIBILITÀ DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Non risultano atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

ASSENZA DI ATTI DISPOSITIVI DEL DEBITORE MEN CHE MENO IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti dispositivi compiuti dal ricorrente, men che meno impugnati dai creditori.

In ordine all'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Con riferimento alla natura di consumatore del sig. Leone si evidenzia che l'art. 2, comma 1, lett. e) D.Lgs. 14/2019 come già l'art.6, comma 2, lett. b) L.3/2012, definiscono il consumatore quella persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e pertanto, stante la richiesta di finanziamento effettuata, come su evidenziato, per far fronte alle spese familiari, è evidente la qualifica di consumatore.

In relazione al piano dei pagamenti proposto si evidenzia che anche la Cassazione¹ ritiene che la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e dei crediti in origine chirografari non violi la posizione dei crediti aventi privilegio generale, considerato che è consentito di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni

¹ Corte di Cassazione sentenza n.26328/2016 e Corte di Cassazione sentenza n.4270/2021



o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Anche le nuove norme introdotte per la ristrutturazione dei debiti del consumatore dal Codice della crisi, quindi, sono una logica applicazione dell'art.2740 c.c., considerato che esiste un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore e che quindi la verifica da svolgere riguarda la realizzazione del miglior interesse per il ceto creditorio rispetto alla consistenza del patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni attuali, presenti e futuri (v. in senso conforme, con riferimento alla L.3/2012 Tribunale di Napoli Nord 16 Marzo 2021 Est. Rabuano).

Laddove i ricavi rivenienti dal reddito del debitore per il periodo di piano siano destinati ai creditori, nelle suindicate quote, il patrimonio complessivo del debitore messo a disposizione dei creditori sarà quindi superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori, tenendo conto dell'alternativa liquidatoria.

Ciò implica che la proposta si presenti prospetticamente vantaggiosa per i creditori e che l'eventuale liquidazione di tutto il patrimonio attuale viene a configurarsi come una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle nuove risorse provenienti dal reddito del ricorrente e ad essi destinati secondo le previsioni del piano.

Nell'ambito delle procedure concorsuali l'art.2740 c.c. ha quindi la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali che contribuiranno alla realizzazione di risorse economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori.

Sotto un diverso profilo si evidenzia che alla luce della completa esposizione in ordine all'attivo e al passivo in capo al ricorrente e quindi alla completa informativa fornita in ordine alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al piano dei pagamenti per eseguirlo si può concludere che nessun atto decettivo è attribuibile alla condotta del ricorrente.

In definitiva la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal ricorrente è senza ombra di dubbio per un verso ammissibile sotto il profilo soggettivo, oggettivo e di legittimità ed è conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria come più innanzi evidenziato.

- La proposta del Piano è ammissibile.
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022).
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022).
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022).
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre/cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.



Relativamente al requisito soggettivo della meritevolezza, giova evidenziare che, a partire dalla riforma introdotta dalla legge n. 176/2020, assume rilevanza, ai fini dell' ammissibilità alla procedura, unicamente la circostanza che il consumatore non abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 n.1 CCII), essendo venuto meno il precedente concetto ancorato al fatto che il debitore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento (cfr. articolo 12 bis Legge 3/2012 nella sua versione originaria).

L'accesso al sovraindebitamento è, infatti, consentito anche nelle ipotesi in cui il consumatore abbia ritenuto anche erroneamente, ma senza imprudenza, di poter adempiere alle obbligazioni assunte, in presenza della cd. colpa lieve (Tribunale di Brindisi, 14 marzo 2023).

Nel caso di specie, è provato documentalmente e confermato dall'OCC che il sovraindebitamento non è dovuto a colpa grave, malafede o frode in primis perchè egli non ha mai contratto debiti personali. L'esposizione debitoria attuale riguarda fideiussioni sottoscritte in favore dell'attività commerciale dei genitori. Inoltre, è proprio quest'ultima la causa del sovraindebitamento del ricorrente, che ha prestato garanzia quando, appena vent'enne, era studente. Egli non ha mai fatto parte della compagine sociale degli stessi, men che meno prestava o ha prestato attività lavorativa a loro servizio (cfr. estratto contributivo). Egli, quale fideiussore, ha garantito un debito altrui, non proprio. Il soggetto indebitato è in primis la società che viene garantita. Nel caso di specie si trattava di una s.n.c., la quale poi era stata dichiarata fallita. Il "generatore" del debito è la società, non il fideiussore. Per tale ragione egli non può essere considerato in colpa. Di contro, la reale colpa del sovraindebitamento del sig. Leone è imputabile esclusivamente agli istituti di credito, per non avere valutato correttamente il merito creditizio (Tribunale di Ancona 28 dicembre 2023, Giudice Mantovani).

Non emerge alcun comportamento fraudolento in relazione alle ragioni creditorie.

In ordine al requisito della colpa grave che precluderebbe l'omologa alla proposta del piano, essa ricorre ogni qualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare posta da una disciplina generale o di settore o abbia tenuto macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia e diligenza. Tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato pertanto in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza (Tribunale di Brindisi) dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza e ad una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti.

La finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori con l'eventuale risanamento dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che è stato conseguito nel riconoscere di norma, la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui lo stesso sia stato in malafede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero in una fase precedente oppure nel corso della procedura abbia compiuto atti in frode ai creditori. Tale profilo oggi richiede l'esistenza di profili di colpa grave o frode ai creditori, del tutto assenti nella fattispecie in parola

Sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria (Liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019)

La presente proposta di piano è l'unica strada percorribile per una concreta soddisfazione del ceto creditorio. Il debitore ha inteso formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni. Sul punto si ricorda che il sig. Leone non è intestatario di diritti reali, non possiede beni immobili o beni mobili registrati, men che meno beni mobili di rilievo.



❖ In relazione ai redditi da lavoro dipendente, il sig. Leone, impiegato ██████████ ██████████ percepisce uno stipendio netto medio di € 1.860,00. Considerato che le spese familiari ammontano ad €1.640,00 la disponibilità mensile è di €200,00.

Risulta dunque che, in ipotesi di procedura concorsuale ex art.279 D.Lgs.14/2019, l'importo volto a soddisfare la massa creditoria, per la durata di 3 anni, è pari ad € 7.200,00 (200,00x36), oltre l'importo derivante dallo svincolo della polizza.

	Importo debitorio	Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore	Alternativa liquidatoria 200x36 =7.200,00 + svincolo polizza 6.033,71
Crediti prededucibili	€ 5.981,03	€ 5.981,03	€ 5.981,03
Crediti Chirografari	€ 536.178,40	€ 16.452,68	€ 7.252,68
			<i>Oltre Compensi liquidatore</i>
Totale soddisfazione		€ 22.433,71	€ 13.233,71

Il totale dell'attivo ricavabile con la procedura di liquidazione controllata sarebbe quindi pari a €13.233,71, somma che consentirebbe di soddisfare solo le competenze dei professionisti e del nominando liquidatore

e alcuna somma a favore dei creditori chirografi. Infatti, secondo la par condicio creditorum, andrebbero soddisfatti:

il 100% del credito prededucibile dell'O.C.C., del liquidatore e dell'advisor/avvocato;

i crediti chirografari troverebbero soddisfazione nella misura del 2,47% rispetto a quella pari al 3,07% garantita con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è quindi rispettosa del dato normativo nella misura in cui mette a disposizione per i creditori muniti di privilegio, una percentuale di soddisfazione superiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

È infatti indubitabile che i crediti prededucibili e quelli privilegiati otterrebbero la medesima soddisfazione sia nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore che nella procedura di liquidazione controllata, tuttavia in tale ultima ipotesi la procedura si chiuderebbe al termine dei 3 anni previsti dall'art.281, comma 2, D.Lgs. 14/2019 con il risultato di soddisfare i crediti chirografari per a zero del loro ammontare, a fronte di una soddisfazione del 3,07% nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La giurisprudenza di merito concorda sul punto, evidenziando la fattibilità economica e giuridica in scenari simili a quello oggetto della presente procedura².

Il piano di pagamenti proposto prevede inoltre la soddisfazione dei crediti secondo una sequenza temporale che vedrà soddisfatti i crediti secondo l'ordine di prelazione e quindi soddisfacendo prioritariamente i crediti privilegiati di rango superiore per poi passare ai gradi inferiori e, solo infine, ai crediti chirografari.

In conclusione, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dal ricorrente è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni così riepilogate:



Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Totale Debito	€ 542.159,43
Percentuale soddisfazione debiti in ipotesi Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore	3,07%
TOTALE DEBITO POST PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	€ 16.452,68

Proposta di liquidazione controllata del patrimonio

Totale Debito	€ 542.159,43
Percentuale soddisfazione debiti in ipotesi di Liquidazione controllata del patrimonio	2,47%
TOTALE SODDISFAZIONE DOPO LA LIQUIDAZIONE	€ 13.233,71

Appare evidente la non convenienza dell'alternativa liquidatoria in ragione della circostanza che il debitore, oltre al proprio reddito, non ha altri beni da consentire una soddisfazione superiore e/o da sottoporre ad una eventuale vendita coattiva.

Sulla base di tali risultanze, si può quindi serenamente ribadire la convenienza per i creditori concorsuali della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dal ricorrente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata - unico parametro di riferimento da tener conto nella valutazione della fattibilità e convenienza.

Riserva di proporre integrazioni

Ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCII secondo cui: *"Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti"*, si chiede un termine non superiore a quindici giorni per apportare eventuali integrazioni e per produrre documentazione, ove ritenuto necessario.

Al riguardo è opportuno precisare che il potere di integrazione in questione risponde ad un principio generale di economia processuale e ad esigenze di ragionevolezza, valevoli per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario, tanto che il potere giudiziale di sollecitare l'integrazione della domanda nella procedura di concordato preventivo era già stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità applicabile a tutte le "procedure concorsuali".

La relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C.

La presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore viene allegata alla relazione effettuata dal Gestore della crisi presso dott. [REDACTED] il quale, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.14/2019, ha redatto l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento.

Ivi preme osservare, per completezza espositiva, che il Gestore della crisi:

- ha sottoposto a verifica i dati patrimoniali del ricorrente accertandone la veridicità;



- ha valutato la completezza e attendibilità della documentazione a corredo della presente domanda.

CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni esposte, il ricorrente sig. Leone Vincenzo *ut supra* rappresentato e difeso e con l'assistenza del Gestori della crisi presso l'O.C.C. e dell'avv. Monica Mandico:

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla normativa prevista dal D.Lgs.14/2019;
- considerato che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è idonea alla migliore soddisfazione dei crediti concorsuali, avendo allo stesso tempo modo di offrire a sé stesso e alla sua famiglia una possibilità di azzeramento del debito

E VOGLIA

all'Ill.mo Tribunale adito, per il tramite del nominato O.C.C.:

- ❖ che visto l'art.70, comma 1, D.Lgs. 14/2019, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, dichiari l'apertura della procedura con decreto non soggetto a reclamo, disponendo la pubblicazione in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia della proposta e del piano e che ne sia data comunicazione a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro trenta giorni;
- ❖ che il Tribunale, previa l'attuazione delle prescrizioni di legge, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché il comportamento dell'istante per non aver posto in essere atti con colpa grave, frode e mala fede e risolta ogni altra contestazione, voglia, l'adito Giudicante:
- ❖ che, visto l'art.70, comma 2, D.Lgs. 14/2019, disponga che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata;
- ❖ che visto l'art.70, comma 3, D. Lgs. 14/2019 disponga che nei venti giorni successivi alla comunicazione i creditori possano presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- ❖ che, visto l'art.70, comma 4, D.Lgs.14/2019, disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ❖ che l'adito Giudicante omologhi il progetto oggetto del presente ricorso così come confermato dalla relazione particolareggiata del Gestore/OCC che ne ha attestato la fattibilità e la convenienza.

Si depositano, unitamente alla presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i documenti indicati nel presente ricorso, come da depositando foliaro.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.

Napoli, 17.02.2025

Avv. Monica Mandico

